

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Atti di controllo e di indirizzo	7
Missioni vevoli nella seduta del 20 maggio 2003	3	<i>ERRATA CORRIGE</i>	7
Progetti di legge (Annunzio; Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione all'altro ramo del Parlamento; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4, 5	Disegno di legge di conversione n. 3841	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	8
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 2 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	8
		(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	18
		(Sezione 4 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	21

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 20 maggio 2003.**

Amoruso, Aprea, Armani, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisicchio, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia » (3979);

NAN ed altri: « Istituzione del tribunale ordinario di Albenga e della procura della Repubblica presso il tribunale di Albenga » (3980);

RUGGHIA: « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3981);

RUGGHIA: « Disciplina delle attività di erogazione di servizi professionali amministrativi » (3982);

BOCCIA e FANFANI: « Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione del medesimo codice, in materia di rogatorie internazionali » (3983);

COSSA e MASSIDDA: « Modifiche all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recanti semplificazioni nelle procedure di rilascio e di conferma della patente di guida ai soggetti talassemici » (3984);

MONTECCHI: « Modifica all'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di promozione delle pari opportunità fra candidate e candidati » (3985);

TIDEI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Civitavecchia » (3986).

In data 19 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RIVOLTA ed altri: « Riforma della cooperazione allo sviluppo » (3991);

PAGLIARINI: « Disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali storici » (3993).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 15 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri per l'innovazione e le tecnologie, per la funzione pubblica, per le pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali:

« Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici » (3978).

In data 16 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dai ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri:

« Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero » (3987).

Saranno stampati e distribuiti.

Restituzione al Governo di un disegno di legge per la presentazione al Senato della Repubblica.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 maggio 2003, ha chiesto che il seguente disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati il 28 gennaio 2003, sia trasferito al Senato della Repubblica:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Nigeria sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 27 settembre 2000 » (3595).

Il disegno di legge è stato pertanto restituito al Governo per essere presentato al Senato della Repubblica e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Trasmissioni dal Senato.

In data 15 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1606-14. — VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 14, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri*) (388-B).

In data 16 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1956. — MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri: « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (1574-2131-2900-B);

S. 1886. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 » (*approvato dal Senato*) (3988);

S. 1894. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 » (*approvato dal Senato*) (3989);

S. 1978. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 » (*approvato dal Senato*) (3990).

In data 19 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 1904. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000» (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3234-B);

S. 2213. — Senatori ASCIUTTI ed altri: «Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca, nonché in materia socio-sanitaria» (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3992).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

III Commissione (Affari esteri):

CALZOLAIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin» (doc. XXII, n. 13) *Parere delle Commissioni I, II e IV.*

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di riconoscimento del diritto di asilo (3857) *Parere della III Commissione;*

FASSINO ed altri: Istituzione della Giornata della memoria dell'esodo dall'Istria, da Fiume e delle coste dalmate (3938) *Parere delle Commissioni III, V e VII.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 1886. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002 (*approvato dal Senato*) (3988) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

S. 1894. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000 (*approvato dal Senato*) (3989) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 1978. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993 (*approvato dal Senato*) (3990) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX.*

VI Commissione (Finanze):

ZANETTA ed altri: Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili (3790) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII e XIV.*

VIII Commissione (Ambiente):

S. 1753. — Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (*approvato alla Camera e modificato dal Senato*) (1798-B) *Parere delle Commissioni I, II (ex*

articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII, IX, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

SANDRI ed altri: Disposizioni in favore di particolari categorie di locatari soggetti a procedure esecutive di sfratto (3811) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

IX Commissione (Trasporti):

S. 1956. — MURATORI e GERMANÀ; PERLINI ed altri; CARLI ed altri: Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato*) (1574-2131-2900-B) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X.*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 1606-14. — VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato con l'unificazione della proposta di legge n. 14, d'iniziativa dei senatori Eufemi ed altri*) (388-B) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 aprile 2003, e pervenuta alla Camera dei deputati il 19 maggio 2003, ha trasmesso un rapporto sulle riforme economiche 2002, predisposto sulla base delle indicazioni emerse nel Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 13 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea SANTULLI ed altri n. 9/3200-bis/19, RUZZANTE ed altri n. 9/3200-bis/159, DI VIRGILIO ed altri n. 9/3200-bis/202, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002 e PALUMBO ed altri n. 9/3200-bis-B/24, BATTAGLIA ed altri n. 9/3200-bis-B/35, VALPIANA ed altri n. 9/3200-bis-B/164, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernenti i contratti di formazione-lavoro per i medici specializzandi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Il ministro della salute, con lettera del 14 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea DI VIRGILIO ed altri n. 9/3061/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2002, concernente l'esercizio della professione odontoiatrica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la relazione sullo stato di esecuzione del

Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari, relativa all'anno 2002 (doc. CXXXIX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nell'anno 2002 (doc. CXXXI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissioni dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, la relazione sulla gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, relativa all'anno 2002 (doc. LXXXIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VI Commissione (Finanze) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione, riferita al primo semestre 2002, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori social-

mente utili e sui lavoratori che usufruiscono dell'indennità di mobilità (doc. XLIX, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale in cooperazione internazionale di A/R numero SMA 001/2003 relativo all'acquisizione di numero 444 missili aria/aria IRIS T (Infra Red Imaging System - Tail/ThrustVector Controlled) e del relativo supporto quale armamento di nuova generazione per il velivolo EF2000 (231).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 aprile 2003, a pagina 3, prima colonna, diciannovesima riga, la proposta di legge n. 3857 è stata presentata dai deputati PISAPIA ed altri, e non dai deputati MASCIA e PISAPIA, come stampato.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

(A.C. 3841 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sull'emendamento 10.50 del Governo:

PARERE FAVOREVOLE

*Sui subemendamenti all'emendamento
10.50 del Governo:*

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.10.50.5 e
0.10.50.6 Boccia, in quanto suscettibili di
determinare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica privi di idonea quantifi-
cazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti subemendamenti.

(A.C. 3841 - Sezione 2)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, recante riforma della normativa in
tema di applicazione del prelievo supple-

mentare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Disposizioni generali).

1. Gli adempimenti relativi al regime
comunitario del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-
caseari, salvo quanto previsto al comma 2,
sono di competenza delle regioni e delle
province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della
riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e
3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e
degli importi di cui agli articoli 9 e 11,
nonché l'esecuzione delle comunicazioni di
cui all'articolo 15 del regolamento (CE)
n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano,
ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta,
con propri provvedimenti, le necessarie
disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative
all'applicazione della normativa comunita-
ria in materia e di quella di cui al presente
decreto sono svolte dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Restano ferme le funzioni di controllo

dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclu-

sione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e

successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regola-

mento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si ap-

plica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una san-

zione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulta indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative ef-

fettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte

redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantita-

tivo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota,

non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota « B » ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di

un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a

decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3841 – Sezione 3)MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

al comma 2, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » e le parole: « degli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3 »;

al comma 5, le parole: « ed i raccoglitori e/o trasportatori » sono sostituite dalle seguenti: « , così come i raccoglitori e i trasportatori »;

al comma 6, le parole: « ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 », le parole: « tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » e le parole: « decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 »;

al comma 7, le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono sostituite dalle seguenti: « sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari » e le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni del presente decreto »;

al comma 9 dopo la parola: « supplementare » è inserita la seguente: « dovuto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 » sono inserite le seguenti: « , considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e »;

al comma 2, le parole « Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) » sono sostituite dalla seguente: « SIAN ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e sono soppresse le parole: « e integrazioni »;

al comma 2, dopo le parole: « regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono inserite le seguenti: « e nel territorio delle regioni insulari ».

All'articolo 4:

al comma 2 sono soppresse le parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 15 giorni » sono inserite le seguenti: « dalla notifica »; al terzo periodo, le parole: « dalla regione competente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla regione o dalla provincia autonoma competente »;

al comma 4 sono soppresse le parole da: « ; l'importo di tale » sino alla fine del comma.

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 14, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14, paragrafo 2 »; al secondo periodo, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo »; al terzo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , limitatamente ai soli quantitativi di latte »;

al comma 4, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari » e sono soppresse le parole: « comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « esigibile a prima e semplice richiesta ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « allegati L1 » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione di dati anche per via telematica »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore asso-

luto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « ed alla regione o provincia autonoma » e dopo le parole: « apposita dichiarazione di pluralità » sono inserite le seguenti: « , inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 ».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare »;

al comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti:

« n. 3950/92 » e dopo le parole: « le regioni e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza »:

al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: « comma 3 »;

al comma 5, dopo le parole: « comunica agli acquirenti », sono inserite le seguenti: « , alle regioni e alle province autonome »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « dal produttore », sono inserite le seguenti: « o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « paragrafi 1 e 2 »;

al comma 2, le parole: « del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente »;

al comma 5, le parole: « ed ai soci » sono sostituite dalle seguenti: « e successivamente ai soci », la parola: « professionali » è sostituita dalle seguenti: « di produttori » e la parola: « professionale » è sostituita dalle seguenti: « di produttori, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 »;

al comma 6, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 8, le parole: « tra regioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra regioni o province autonome »;

al comma 9, le parole: « non anteriormente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi quindici giorni dalla data ».

All'articolo 13:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento del-

l'emergenza derivante dalla epizootia denominata "blue tongue" provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « le regioni e le province autonome », sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 15:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 ».

al comma 3, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 ».

(A.C. 3841 – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

Al comma 11 sostituire le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 con le seguenti: nei limiti di cui al comma 13.

0. 10. 50. 1. Boccia.

Al comma 12 sostituire le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13 con le seguenti: nei limiti di cui al comma 13.

0. 10. 50. 2. Boccia.

Al comma 13, sostituire la parola: 70 con: 50 e la parola: 50 con: 40.

0. 10. 50. 3. Boccia.

Al comma 14, aggiungere in fine: Tale diritto è attribuito, altresì, successivamente, con le medesime modalità, ai titolari di aziende ubicate nella stessa regione.

0. 10. 50. 4. Boccia.

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

21-bis. Le misure contenute nei decreti di cui ai commi 20 e 21 devono rendere più conveniente per i titolari d'azienda l'attivazione del programma di abbandono rispetto alle vendite di cui ai commi 11, 12 e 13.

0. 10. 50. 5. Boccia.

Al comma 25 sostituire le parole: 20 milioni con le parole: 200 milioni.

Conseguentemente dopo la parola: 289 aggiungere le seguenti: e per 180 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo Speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente al comma 26 sostituire la parola: 517 con la parola: 337.

0. 10. 50. 6. Boccia.

Al comma 42, sostituire le parole: acquisito il parere della con le seguenti: d'intesa con la.

0. 10. 50. 7. Boccia.

Sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 10 con i seguenti:

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il precorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE), n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

10. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svan-

taggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

15. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera ed il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono, confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione conflui-

scono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità ed introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le

seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

23. La quota B ridotta ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota B ridotta.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto-legge.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 1999 n. 499 e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 così come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione

subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999 n. 43 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999 n. 118 e ai sensi dell'articolo 3;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto-legge, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione, le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto-legge gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «*blue tongue*» provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis*), per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto-legge, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

37. Sono esclusi da versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

38. Gli acquirenti, entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emanato entro 60 giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di uno o più sub-Commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto-legge nei suoi primi due periodi di attuazione.

43. Il Commissario straordinario di Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle Amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'Amministrazione compe-

tente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, esercita il potere sostitutivo.

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto-legge si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001;

articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2003.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto-legge, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

Consequentemente sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

10. 50. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

10. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: priva di con le seguenti: priva degli.

10. 7. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 100.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.000.

10. 8. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 150.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.500.

10. 9. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 200.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.000.

10. 10. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 250.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.500.

10. 11. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 300.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.000.

10. 12. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 350.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.500.

10. 13. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 400.

Consequentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.000.

10. 14. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 450.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.500.

10. 15. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.000.

10. 16. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 1.500.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 15.000.

10. 26. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 550.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.500.

10. 17. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 600.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.000.

10. 18. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 650.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.500.

10. 19. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.000.

10. 20. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 750.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.500.

10. 21. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.000.

10. 22. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 850.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.500.

10. 23. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 900.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.000.

10. 24. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 950.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.500.

10. 25. Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole: , fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

10. 27. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

* **10. 28.** Kessler, Olivieri, Boato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

* **10. 29.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone.

** **10. 30.** Boato, Kessler, Olivieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone.

** **10. 31.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi.

10. 32. Olivieri.

ART. 11.

(Vendite dirette).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a trasmettere con le seguenti: trasmettono.

11. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto e.

11. 2. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.

11. 3. Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: . L'obbligo di trasmissione sussiste.

11. 4. Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: . L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è con le seguenti: , anche nel caso che non sia.

11. 5. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.

11. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 agosto.

11. 7. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.

11. 8. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: saranno utilizzate con le seguenti: sono utilizzate.

11. 9. Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: prodotto oltre la con le seguenti: eventualmente eccedente la.

11. 10. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.000.

11. 11. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 150.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.500.

11. 12. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 200.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.000.

11. 13. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 250.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.500.

11. 14. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 300.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.000.

11. 15. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 350.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.500.

11. 16. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 400.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.000.

11. 17. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 450.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.500.

11. 18. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.000.

11. 19. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 550.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.500.

11. 20. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 600.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.000.

11. 21. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 650.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.500.

11. 22. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.000.

11. 23. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 750.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.500.

11. 24. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.000.

11. 25. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 850.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.500.

11. 26. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 900.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.000.

11. 27. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 950.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.500.

11. 28. Vascon.

ART. 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento n. 1256/1999, può essere consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Le regioni e le province autonome stabiliscono liberamente modalità e criteri per i trasferimenti dei quantitativi di riferimento fra aziende sulla medesima regione e in regioni e province autonome diverse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.

12. 23. Borrelli, Rava, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome stabiliscono liberamente modalità e criteri per i trasferimenti dei quantitativi di riferimento fra aziende della medesima regione e in regioni o province autonome diverse.

12. 9. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4;

sopprimere i commi 4 e 8.

12. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4;

sopprimere il comma 4.

12. 11. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

12. 12. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

12. 13. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: può essere consentito.

12. 14. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e province autonome, provvede a raggruppare le regioni in gruppi omogenei per caratteristiche della produzione zootecnica lattiera, con speciale riferimento al valore commerciale delle quote di produzione, e per morfologia territoriale, indicando tra

quali gruppi di regione è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento.

12. 24. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.

12. 15. Alfonso Gianni, Russo, Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere trasferiti esclusivamente con le seguenti: sono unicamente trasferibili.

12. 16. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere trasferiti con le seguenti: sono trasferibili.

12. 17. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere trasferiti aggiungere le seguenti: , sia in affitto temporaneo di cui al comma 6, sia in cessione definitiva,

12. 25. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Sandi, Franci, Stramaccioni.

Al comma 2, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: unicamente.

12. 18. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: anch'esse ubicate in zona di montagna con le seguenti: ubicate in zona di montagna, anche se in regioni o province autonome diverse.

12. 19. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole: anch'esse.

12. 20. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: ubicate in zona di montagna aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le zone insulari che possono trasferire i suddetti quantitativi alle zone svantaggiate e di pianura.

12. 7. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 2, dopo le parole: ubicate in zona di montagna aggiungere le seguenti: , nell'ambito della stessa regione o delle province autonome.

12. 26. Borrelli, Rossiello, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

12. 21. Vascon, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 3.

12. 22. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: possono essere trasferiti aggiungere le seguenti: , sia in affitto temporaneo di cui al comma 6, sia in cessione definitiva,

12. 27. Rava, Preda, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, dopo le parole: in zone montane o svantaggiate aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le zone insulari che possono trasferire i suddetti quantitativi alle zone di pianura.

12. 8. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 4 e 8.

12. 28. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

12. 60. Vascon, Guido Dussin.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche dalla produzione lattiera a quella di carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, è definito un apposito regime di aiuti. Il regime di aiuti è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende che accedono al regime di aiuti di cui al presente comma, per la parte corrispondente all'aiuto riconosciuto, confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis. Per le aziende aderenti al presente regime di aiuti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2003 e 2005 si provvede utilizzando i proventi derivanti

dalla regolarizzazione della posizione debitoria per i periodi di commercializzazione pregressi.

12. 459. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Marcora.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai trasferimenti di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è applicato un prelievo pari al 30 per cento della quota trasferita. Tale prelievo confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alla regione o provincia autonoma cui afferiva la quota ceduta e per essere riassegnata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3.

12. 460. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascuna azienda, in unica o più soluzioni, non può trasferire ad aziende site fuori del territorio della regione o provincia autonoma di appartenenza più del 50 per cento del quantitativo di riferimento ad essa assegnato.

12. 461. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 99.

12. 61. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 98.

12. 62. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 97.

12. 63. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 96.

12. 64. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 95.

12. 65. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 94.

12. 66. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 93.

12. 67. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 92.

12. 68. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 91.

12. 69. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

12. 70. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 89.

12. 71. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 88.

12. 72. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 87.

12. 73. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 86.

12. 74. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 85.

12. 75. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 84.

12. 76. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 83.

12. 77. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 82.

12. 78. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 81.

12. 79. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

12. 80. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 79.

12. 81. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 78.

12. 82. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 77.

12. 83. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 76.

12. 84. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 75.

12. 85. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 74.

12. 86. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 73.

12. 87. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 72.

12. 88. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 71.

12. 89. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.

12. 90. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 69.

12. 91. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 68.

12. 92. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 67.

12. 93. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 66.

12. 94. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 65.

12. 95. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 64.

12. 96. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 63.

12. 97. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 62.

12. 98. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 61.

12. 99. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 60.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimanente 40 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 463. Monaco.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

12. 100. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 59.

12. 101. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 58.

12. 102. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 57.

12. 103. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 56.

12. 104. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 55.

12. 105. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 54.

12. 106. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 53.

12. 107. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 52.

12. 108. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 51.

12. 109. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Il rimanente 50 per cento affluisce alla riserva nazionale per essere riattribuito secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

*** 12. 1.** Potenza, Adduce, Luongo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Il rimanente 50 per cento affluisce alla riserva nazionale per essere riattribuito secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

*** 12. 2.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,9.

12. 110. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,8.

12. 111. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,7.

12. 112. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,6.

12. 113. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,5.

12. 114. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,4.

12. 115. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,3.

12. 116. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,2.

12. 117. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,1.

12. 118. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

12. 119. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,9.

12. 120. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,8.

12. 121. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,7.

12. 122. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,6.

12. 123. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,5.

12. 124. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,4.

12. 125. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,3.

12. 126. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,2.

12. 127. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,1.

12. 128. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98.

12. 129. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,9.

12. 130. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,8.

12. 131. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,7.

12. 132. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,6.

12. 133. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,5.

12. 134. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,4.

12. 135. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,3.

12. 136. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,2.

12. 137. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,1.

12. 138. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97.

12. 139. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,9.

12. 140. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,8.

12. 141. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,7.

12. 142. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,6.

12. 143. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,5.

12. 144. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,4.

12. 145. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,3.

12. 146. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,2.

12. 147. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,1.

12. 148. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96.

12. 149. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,9.

12. 150. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,8.

12. 151. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,7.

12. 152. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,6.

12. 153. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,5.

12. 154. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,4.

12. 155. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,3.

12. 156. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,2.

12. 157. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,1.

12. 158. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

12. 159. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,9.

12. 160. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,8.

12. 161. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,7.

12. 162. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,6.

12. 163. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,5.

12. 164. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,4.

12. 165. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,3.

12. 166. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,2.

12. 167. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,1.

12. 168. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94.

12. 169. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,9.

12. 170. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,8.

12. 171. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,7.

12. 172. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,6.

12. 173. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,5.

12. 174. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,4.

12. 175. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,3.

12. 176. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,2.

12. 177. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,1.

12. 178. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93.

12. 179. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,9.

12. 180. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,8.

12. 181. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,7.

12. 182. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,6.

12. 183. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,5.

12. 184. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,4.

12. 185. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,3.

12. 186. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,2.

12. 187. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,1.

12. 188. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92.

12. 189. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,9.

12. 190. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,8.

12. 191. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,7.

12. 192. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,6.

12. 193. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,5.

12. 194. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,4.

12. 195. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,3.

12. 196. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,2.

12. 197. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,1.

12. 198. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91.

12. 199. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,9.

12. 200. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,8.

12. 201. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,7.

12. 202. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,6.

12. 203. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,5.

12. 204. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,4.

12. 205. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,3.

12. 206. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,2.

12. 207. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,1.

12. 208. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90.

12. 209. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,9.

12. 210. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,8.

12. 211. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,7.

12. 212. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,6.

12. 213. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,5.

12. 214. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,4.

12. 215. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,3.

12. 216. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,2.

12. 217. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,1.

12. 218. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89.

12. 219. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,9.

12. 220. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,8.

12. 221. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,7.

12. 222. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,6.

12. 223. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,5.

12. 224. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,4.

12. 225. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,3.

12. 226. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,2.

12. 227. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,1.

12. 228. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88.

12. 229. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,9.

12. 230. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,8.

12. 231. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,7.

12. 232. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,6.

12. 233. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,5.

12. 234. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,4.

12. 235. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,3.

12. 236. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,2.

12. 237. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,1.

12. 238. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87.

12. 239. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,9.

12. 240. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,8.

12. 241. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,7.

12. 242. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,6.

12. 243. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,5.

12. 244. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,4.

12. 245. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,3.

12. 246. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,2.

12. 247. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,1.

12. 248. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86.

12. 249. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,9.

12. 250. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,8.

12. 251. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,7.

12. 252. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,6.

12. 253. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,5.

12. 254. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,4.

12. 255. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,3.

12. 256. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,2.

12. 257. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,1.

12. 258. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

12. 259. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,9.

12. 260. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,8.

12. 261. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,7.

12. 262. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,6.

12. 263. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,5.

12. 264. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,4.

12. 265. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,3.

12. 266. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,2.

12. 267. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,1.

12. 268. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84.

12. 269. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,9.

12. 270. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,8.

12. 271. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,7.

12. 272. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,6.

12. 273. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,5.

12. 274. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,4.

12. 275. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,3.

12. 276. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,2.

12. 277. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,1.

12. 278. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83.

12. 279. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,9.

12. 280. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,8.

12. 281. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,7.

12. 282. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,6.

12. 283. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,5.

12. 284. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,4.

12. 285. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,3.

12. 286. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,2.

12. 287. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,1.

12. 288. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82.

12. 289. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,9.

12. 290. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,8.

12. 291. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,7.

12. 292. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,6.

12. 293. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,5.

12. 294. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,4.

12. 295. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,3.

12. 296. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,2.

12. 297. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,1.

12. 298. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81.

12. 299. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,9.

12. 300. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,8.

12. 301. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,7.

12. 302. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,6.

12. 303. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,5.

12. 304. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,4.

12. 305. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,3.

12. 306. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,2.

12. 307. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,1.

12. 308. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 60.

12. 464. Monaco.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80.

12. 309. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,9.

12. 310. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,8.

12. 311. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,7.

12. 312. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,6.

12. 313. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,5.

12. 314. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,4.

12. 315. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,3.

12. 316. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,2.

12. 317. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,1.

12. 318. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79.

12. 319. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,9.

12. 320. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,8.

12. 321. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,7.

12. 322. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,6.

12. 323. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,5.

12. 324. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,4.

12. 325. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,3.

12. 326. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,2.

12. 327. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,1.

12. 328. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78.

12. 329. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,9.

12. 330. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,8.

12. 331. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,7.

12. 332. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,6.

12. 333. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,5.

12. 334. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,4.

12. 335. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,3.

12. 336. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,2.

12. 337. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,1.

12. 338. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77.

12. 339. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,9.

12. 340. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,8.

12. 341. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,7.

12. 342. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,6.

12. 343. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,5.

12. 344. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,4.

12. 345. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,3.

12. 346. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,2.

12. 347. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,1.

12. 348. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76.

12. 349. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,9.

12. 350. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,8.

12. 351. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,7.

12. 352. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,6.

12. 353. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,5.

12. 354. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,4.

12. 355. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,3.

12. 356. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,2.

12. 357. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,1.

12. 358. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75.

12. 359. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,9.

12. 360. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,8.

12. 361. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,7.

12. 362. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,6.

12. 363. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,5.

12. 364. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,4.

12. 365. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,3.

12. 366. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,2.

12. 367. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,1.

12. 368. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,9.

12. 369. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,8.

12. 370. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,7.

12. 371. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,6.

12. 372. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,5.

12. 373. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,4.

12. 374. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,3.

12. 375. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,2.

12. 376. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,1.

12. 377. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73.

12. 378. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,9.

12. 379. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,8.

12. 380. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,7.

12. 381. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,6.

12. 382. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,5.

12. 383. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,4.

12. 384. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,3.

12. 385. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,2.

12. 386. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,1.

12. 387. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72.

12. 388. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,9.

12. 389. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,8.

12. 390. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,7.

12. 391. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,6.

12. 392. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,5.

12. 393. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,4.

12. 394. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,3.

12. 395. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,2.

12. 396. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,1.

12. 397. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71.

12. 398. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,9.

12. 399. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,8.

12. 400. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,7.

12. 401. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,6.

12. 402. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,5.

12. 403. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,4.

12. 404. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,3.

12. 405. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,2.

12. 406. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

12. 407. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di riferimento dell'azienda cedente fino alla fine del comma con le seguenti: oggetto di compravendita; il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano. Per le aziende

ubiccate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo oggetto di compravendita; il rimanente 50 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano.

12. 462. Preda, Sedioli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di riferimento dell'azienda cedente fino alla fine del comma, con le seguenti: oggetto di compravendita; il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano.

12. 408. Grillo, Peretti.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 466. Marcora, Rava, Borrelli, Banti, Sedioli, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il restante 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva.

12. 467. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12. 409. Vascon.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 465. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: insulari con le seguenti: di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria.

12. 468. Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 99.

12. 410. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 98.

12. 411. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 97.

12. 412. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 96.

12. 413. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 95.

12. 414. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 94.

12. 415. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 93.

12. 416. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 92.

12. 417. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 91.

12. 418. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

12. 419. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 89.

12. 420. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 88.

12. 421. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 87.

12. 422. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 86.

12. 423. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 85.

12. 424. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 84.

12. 425. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 83.

12. 426. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 82.

12. 427. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 81.

12. 428. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

12. 429. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 79.

12. 430. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 78.

12. 431. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 77.

12. 432. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 76.

12. 433. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 75.

12. 434. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 74.

12. 435. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 73.

12. 436. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 72.

12. 437. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 71.

12. 438. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.

12. 439. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 69.

12. 440. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 68.

12. 441. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 67.

12. 442. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 66.

12. 443. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 65.

12. 444. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 64.

12. 445. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 63.

12. 446. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 62.

12. 447. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 61.

12. 448. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

12. 449. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 59.

12. 450. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 58.

12. 451. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 57.

12. 452. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 56.

12. 453. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 55.

12. 454. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 54.

12. 455. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 53.

12. 456. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 52.

12. 457. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 51.

12. 458. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: riferito al periodo di commercializzazione 2003/2004.

Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: riferito al periodo di commercializzazione 2003/2004.

12. 750. La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A tutti i produttori è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa regione.

*** 12. 3.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A tutti i produttori è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa regione.

* **12. 4.** Potenza, Adduce, Luongo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ogni caso da ciascuna regione o provincia autonoma non possono essere trasferiti quantitativi di riferimento superiori alla media di quelli non utilizzati dalle aziende site nella stessa regione o provincia autonoma nel corso delle tre campagne immediatamente precedenti. Le regioni emanano norme per disciplinare i trasferimenti.

12. 469. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Al comma 5, sostituire le parole da: Ai soci *fino a:* organizzazioni di produttori *con le seguenti:* A coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e a coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle organizzazioni professionali.

* **12. 5.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Al comma 5, sostituire le parole da: Ai soci *fino a:* organizzazioni di produttori *con le seguenti:* A coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e a coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle organizzazioni professionali.

* **12. 6.** Potenza, Adduce, Luongo.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e successivamente *fino a:* 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, sopprimere le parole: o della stessa organizzazione di produttori.

12. 29. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto di prelazione è esteso ai soci delle organizzazioni dei produttori riconosciute dalla regione o provincia autonoma in cui ha sede l'azienda del produttore cedente.

12. 31. Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Marcora, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia, Ruggieri, Loddo.

Al comma 6, dopo la parola: verifiche *aggiungere le seguenti:* e validazioni.

12. 32. Vascon.

Al comma 6, dopo la parola: commercializzato *aggiungere le seguenti:* almeno il 50 per cento del loro quantitativo individuale di riferimento.

12. 33. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 7, sostituire le parole: di quota *con le seguenti:* dei quantitativi individuali di riferimento.

12. 34. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: di quota *con le seguenti:* dei quantitativi.

12. 35. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: deve essere *con la seguente:* è.

12. 36. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: il quantitativo con le seguenti: la quota.

12. 37. Vascon.

Al comma 7, dopo le parole: il quantitativo aggiungere la seguente: individuale.

12. 38. Vascon.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli atti di trasferimento di quota di cui ai commi 1 e 6 hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo, rispettivamente, alla registrazione nel SIAN ed alla comunicazione alle regioni ed alle province autonome.

12. 39. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Santino Loddo, Banti, Oliverio, Franci, Sandi.

Sopprimere il comma 8.

12. 40. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: atto o fatto con la seguente: circostanza.

12. 41. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento nella con le seguenti: interviene variando.

12. 42. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento con le seguenti: determina variazioni.

12. 43. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento con le seguenti: interviene determinando variazioni.

12. 44. Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: produce con le seguenti: interviene determinando.

12. 45. Vascon.

Al comma 9, dopo le parole: alla titolarità della quota aggiungere la seguente: medesima.

12. 46. Vascon.

Al comma 9, sopprimere la parola: stessa.

12. 48. Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: stessa con la seguente: medesima.

12. 49. Vascon.

Al comma 9, dopo la parola: autonoma aggiungere la seguente: territorialmente.

12. 50. Vascon.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: per territorio.

12. 51. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: Tutti i contratti di affitto.

12. 52. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: Ogni contratto di affitto riguardante quantitativi individuali di riferimento.

12. 53. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: I contratti di affitto aventi per oggetto quantitativi individuali di riferimento.

12. 54. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole: devono avere una durata non inferiore a 12 mesi con le seguenti: non possono essere stipulati per periodi inferiori all'anno.

12. 55. Vascon.

Al comma 10, dopo la parola: autonoma aggiungere la seguente: territorialmente.

12. 56. Vascon.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: per territorio.

12. 57. Vascon.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. A favore dei territori dove si manifestano perdite di quantitativi di riferimento per effetto dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 12, per temperare gli effetti negativi conseguenti, contrastare il fenomeno dell'abbandono delle zone interne, montane e marginali, sostenere l'identità delle comunità rurali e mantenere l'equilibrio ambientale, il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, predispone un programma finalizzato alla valorizzazione della zootecnia da carne in allevamenti a bassa densità.

2. Il programma di cui al comma 1, sentite le commissioni parlamentari competenti, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve prevedere misure volte a:

a) rafforzare le aziende;

b) sviluppare le foraggere;

c) sviluppare le razze autoctone;

d) incentivare marchi di qualità;

e) introdurre sistemi di tracciabilità;

f) valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;

g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;

h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

3. Al finanziamento del piano di cui al presente articolo, per un importo di 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali.

12. 01. Borrelli, Rossiello, Franci, Crisci, Adduce, Stramaccioni, Oliverio, Preda, Sedioli, Rava.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. A favore dei territori dove si manifestano perdite di quantitativi di riferimento per effetto dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 12, per temperare gli effetti negativi conseguenti, contrastare il fenomeno dell'abbandono delle zone interne, montane e marginali, sostenere l'identità delle comunità rurali e mantenere l'equilibrio ambientale, il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, predispone un programma finalizzato alla valorizzazione della zootecnia da carne in allevamenti a bassa densità.

2. Il programma di cui al comma 1, sentite le commissioni parlamentari com-

petenti, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve prevedere misure volte a:

- a) rafforzare le aziende;
- b) sviluppare le foraggere;
- c) sviluppare le razze autoctone;
- d) incentivare marchi di qualità;
- e) introdurre sistemi di tracciabilità;
- f) valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;
- g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;
- h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;
- i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

3. Al finanziamento del predetto programma si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. 02. Borrelli, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: legge 46/95 con le seguenti: in conformità al comma 4 dell'articolo 3.

0.12.03.4. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Albertini, Franci, Sedioli, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le competenti Commissioni parlamentari.

0.12.03.1. Marcora, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure contenute nel decreto devono rendere più conveniente per i titolari d'azienda l'attivazione del programma di abbandono rispetto alle vendite di cui all'articolo 12.

0.12.03.5. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: aziende zootecniche *aggiungere la seguente:* estensive.

0.12.03.6. Borrelli, Rava, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0.12.03.7. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

* **0.12.03.2.** Marcora, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: di Bolzano *aggiungere le seguenti:* e le competenti Commissioni parlamentari.

* **0.12.03.8.** Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma definisce le misure volte a:

- a) rafforzare le aziende;
- b) sviluppare le foraggere;
- c) sviluppare le razze autoctone;
- d) incentivare marchi di qualità;
- e) introdurre sistemi di tracciabilità;

f) valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;

g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;

h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

0.12.03.10. Borrelli, Rava, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole: in misura proporzionale alla con le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, tendendo a far corrispondere le quote produttive con le produzioni realizzate e tenendo anche conto della.

0.12.03.11. Rossiello, Borrelli, Rava, Preda, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole da: per essere assegnati fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali secondo i principi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che tengono conto della riduzione della quota B operata ai sensi della legge n. 46 del 1995, dei giovani allevatori, delle aziende con quota produttiva posseduta inferiore a 2.000 quintali, delle zone montane e svantaggiate, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota.

0.12.03.12. Rossiello, Borrelli, Crisci, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole da: con le seguenti priorità fino alla fine del comma con le seguenti: in conformità al comma 4 dell'articolo 3.

0.12.03.13. Borrelli, Rava, Rossiello, Preda.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: che si pongono fino alla fine del comma con le seguenti: in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni.

0.12.03.3. Marcora, Castagnetti.

Sostituire il comma 6 dell'articolo aggiuntivo 12.03 con il seguente:

6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6-bis. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

0.12.03.15. La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera).

1. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera ed il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera *a*), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono, confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnate ai sensi con l'articolo 8, lettera *b*), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in via prioritaria ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge 46/95, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro 90 giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 1 in aziende zootecniche ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.

3. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti tra le regioni e province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge n. 46/95, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quote;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4. La quota B ridotta ai sensi della legge 46/95, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota B ridotta.

5. Possono accedere alle misure del presente articolo i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 ed ad ulteriore copertura delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 marzo 2001, n. 122 in materia di regolazione debitoria, pari a 517 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

12. 03. La Commissione.

ART. 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

Sopprimerlo.

13. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 1.** Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 4.** Boato, Kessler.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 6.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: non si attua l'esclusione della restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: fino al conseguimento fino alla fine della lettera con le seguenti: nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3.

13. 115. Marcora, Rava, Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 7. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 8. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 9. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

13. 10. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 11. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 12. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 13. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 14. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

13. 15. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 16. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 17. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 18. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 2.** Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 5.** Boato, Kessler.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 19.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 20. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 21. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 22. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 23. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 24. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 25. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 26. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

13. 27. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 28. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 29. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 30. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 31. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

13. 32. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 33. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 34. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 35. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 36. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 37. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 38. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 39. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota con le seguenti: al raggiungimento della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali.

13. 118. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Rossiello, Franci, Sandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 20 per cento.

13. 40. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 21 per cento.

13. 41. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 22 per cento.

13. 42. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 23 per cento.

13. 43. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 24 per cento.

13. 44. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 25 per cento.

13. 45. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 26 per cento.

13. 46. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 27 per cento.

13. 47. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 28 per cento.

13. 48. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 29 per cento.

13. 49. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 30 per cento.

13. 50. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 31 per cento.

13. 51. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 32 per cento.

13. 52. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 33 per cento.

13. 53. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 34 per cento.

13. 54. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 35 per cento.

13. 55. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 36 per cento.

13. 56. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 37 per cento.

13. 57. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 38 per cento.

13. 58. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 39 per cento.

13. 59. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 40 per cento.

13. 60. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 41 per cento.

13. 61. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 42 per cento.

13. 62. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 43 per cento.

13. 63. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 44 per cento.

13. 64. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 45 per cento.

13. 65. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 46 per cento.

13. 66. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 47 per cento.

13. 67. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 48 per cento.

13. 68. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 49 per cento.

13. 69. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 50 per cento.

13. 70. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 51 per cento.

13. 71. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 52 per cento.

13. 72. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 53 per cento.

13. 73. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 54 per cento.

13. 74. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 55 per cento.

13. 75. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 56 per cento.

13. 76. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 57 per cento.

13. 77. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 58 per cento.

13. 78. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 59 per cento.

13. 79. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento.

13. 80. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 61 per cento.

13. 81. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 62 per cento.

13. 82. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 63 per cento.

13. 83. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 64 per cento.

13. 84. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 65 per cento.

13. 85. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 66 per cento.

13. 86. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 67 per cento.

13. 87. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 68 per cento.

13. 88. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 69 per cento.

13. 89. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 70 per cento.

13. 90. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 71 per cento.

13. 91. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 72 per cento.

13. 92. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 73 per cento.

13. 93. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 74 per cento.

13. 94. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 75 per cento.

13. 95. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 76 per cento.

13. 96. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 77 per cento.

13. 97. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 78 per cento.

13. 98. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 79 per cento.

13. 99. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 80 per cento.

13. 100. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 81 per cento.

13. 101. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 82 per cento.

13. 102. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 83 per cento.

13. 103. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 84 per cento.

13. 104. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 85 per cento.

13. 105. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 86 per cento.

13. 106. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 87 per cento.

13. 107. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 88 per cento.

13. 108. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 89 per cento.

13. 109. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 90 per cento.

13. 110. Vascon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate, e pertanto oggetto di restituzione, le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 1.

13. 111. Grillo, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi da trattenere e da versare di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicati dal SIAN, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

13. 117. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio.

Al comma 2, sopprimere le parole: Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto.

13. 112. Olivieri.

Al comma 2, sostituire le parole da: avvalersi di una idonea fino alla fine del comma con le seguenti: prestare la fidejussione di cui all'articolo 5, comma 6.

13. 116. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Sopprimere il comma 2-bis.

13. 113. Vascon.

Al comma 3, dopo le parole: per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono sostituire le parole: entro il 30 novembre con le parole: entro il 31 dicembre 2003.

Sostituire le parole: dal 1° dicembre con le parole: dal primo gennaio 2004.

13. 200. La Commissione.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Periodi pregressi).

1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per le campagne di produzione comprese tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

2. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 1 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

4. Sono esclusi dal riversamento di cui al comma 1 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002.

5. Gli acquirenti, entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti, ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emanato entro 60 giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

13. 01. La Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

Al comma 1, sopprimere le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

14. 1. Vascon.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove con la seguente: adotta.

14. 2. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'attribuzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'imputazione dei relativi oneri ai soggetti responsabili.

14. 4. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'attribuzione *con le seguenti:* per l'imputazione.

14. 5. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: agli organismi competenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei relativi oneri ai soggetti responsabili.

14. 3. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. Al fine di attenuare l'onere del pagamento del prelievo supplementare accumulato per i periodi pregressi a carico delle aziende lattiere operanti a livello nazionale, i produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 sono tenuti, ai fini dell'estinzione delle imputazioni, al versamento del solo 10 per cento dell'importo annualmente dovuto, scomputato dalle somme inerenti ai provvedimenti di prelievo supplementare nel caso in cui i produttori abbiano ottenuto sentenze favorevoli purché:

a) abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore;

c) rinuncino espressamente senza oneri aggiuntivi alla prosecuzione di qualsiasi contenzioso in merito pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, sia amministrativi che civili.

2. Ai produttori, che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'ar-

ticolo 1223, lettera *a*), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

3. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento, o siano intervenute le sentenze di cui al comma 1.

14. 04. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 060. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1°

aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 061. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 062. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 063. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono

estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 064. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 065. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 066. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per

cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 067. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 068. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 069. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 070. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 071. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 072. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 073. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 074. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 25 per cento dell'importo dovuto in 5 rate

annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 043. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 044. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 045. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 046. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 047. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 048. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 049. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 050. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 051. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 052. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 053. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 054. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 055. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 056. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 057. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 058. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 059. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 30 per cento dell'importo dovuto in 10 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 026. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 027. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 028. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 029. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 030. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 031. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 032. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 033. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 034. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 035. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 036. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 037. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 038. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 039. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 040. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 041. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 042. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in 15 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 09. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 010. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 013. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 014. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 015. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 21 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 016. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 22 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 23 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 018. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 24 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 019. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 25 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 020. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 26 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 021. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 27 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 022. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 28 rate annuali

posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 023. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 29 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 024. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 025. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 75 per cento dell'importo dovuto in 20 rate

annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 08. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in 30 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) – 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 07. Vascon.

All'articolo aggiuntivo 14.075 della Commissione, comma 2, dopo le parole: può esercitare, aggiungere le seguenti: in caso di inadempienze,

0.14.075.1. Cima, Boato.

Sostituire il comma 4 dell'emendamento 14.075 della Commissione con il seguente:

« 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

0.14.075.2. La Commissione.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Vigilanza e potere sostitutivo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di uno o più sub-Commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della presente legge nei suoi primi due periodi di attuazione.

2. Il Commissario straordinario di Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. In caso di inadempienze relative all'attuazione della presente legge, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 075. La Commissione.

ART. 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

Al comma 2, sostituire il quarto capoverso con il seguente: legge 24 febbraio 1995, n. 46 e conseguenti atti applicativi.

15. 1. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. —1. Ai fini della definizione bonaria e contestuale abbandono a spese compensate dei contenziosi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, scaturiti dall'applicazione delle norme abrogate di cui al comma 15, è consentito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta pari al 10 per cento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i produttori che:

a) non abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore.

3. Ai produttori che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni intestata al « Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

4. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i

quali è stato effettuato il versamento o siano intervenute le sentenze giurisdizionali favorevoli al produttore.

15. 01. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai produttori ai quali è stato imputato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 è concesso il beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, previa presentazione di apposita domanda all'AGEA ed alle competenti regioni o province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dall'AGEA con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, applicando alle singole rate il tasso di interesse del 3 per cento annuo.

3. La definizione della posizione debitoria secondo quanto previsto dal comma 2 comporta l'estinzione di qualsiasi contenzioso in materia pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi e ordinari.

15. 02. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di

quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio di ciascun anno e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0,50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2004 e 2005, all'onere determinato in complessivi 60 milioni di euro, per ciascun anno si provvede con i fondi di cui al Fondo speciale di parte corrente del bilancio relativo a ciascun anno dello stanziamento relativo al Ministero per le politiche agricole e forestali, con corrispondente riduzione dell'importo ivi previsto.

15. 03. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100

vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio 2003 e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0, 50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-*bis*.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 04. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.